

Avvocato - onorari - ammissibile il ricorso per cassazione, per violazione dell'art. 2233, comma 2, c.c., Corte di Cassazione, Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 28113/2020

Avvocato - onorari - tariffe professionali - Compensi al difensore - Liquidazione - Limiti al ricorso per cassazione - Denunciabilità della violazione del limite di cui all'art. 2233, comma 2, c.p.c.

In tema di spese processuali, è ammissibile il ricorso per cassazione, per violazione dell'art. 2233, comma 2, c.c., avverso la sentenza che liquida i compensi al difensore, al netto degli esborsi, con somme praticamente simboliche, non consone al decoro della professione.

Corte di Cassazione, Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 28113 del 10/12/2020 (Rv. 659827 - 01)